



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 451/18/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 70, COMMA 1, E 71, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 3, COMMA 1, E 4, COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 252/16/CONS

(CONTESTAZIONE N. 9/18/DTC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 settembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito anche il “*Codice*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 252/16/CONS, del 16 giugno 2016, recante “*Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica*”;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 9/18/DTC del 27 aprile 2018;

Vista la nota del 4 maggio 2018 con cui la società WIND Tre S.p.A. ha presentato richiesta di audizione;

SENTITA la società WIND Tre S.p.A. nel corso dell’audizione tenutasi in data 22 maggio 2018;

VISTA la nota del 28 maggio 2018 con cui la società WIND Tre S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Nell’ambito delle attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni regolamentari dettate con delibera n. 252/16/CONS, del 16 giugno 2016, recante “*Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica*”, è emerso che le pagine del sito aziendale della società WIND Tre S.p.A. (di seguito la “*Società*” o “*WIND Tre*”) relative alla “*trasparenza tariffaria*” delle offerte a marchio “*WIND*” e a marchio “*3*”, consultate in data 27 e 28 marzo 2018, non riportavano tutte le informazioni e i contenuti prescritti dall’articolo 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS, con riferimento alla clientela *consumer* e *business*.

Segnatamente, per il brand “*WIND*”, le verifiche di ufficio hanno avuto a oggetto le informazioni presenti nelle pagine “*trasparenza tariffaria*”, consultabili, rispettivamente, per le offerte destinate a privati, mediante il collegamento dalla *home*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

page del sito *www.WIND.it* al link <https://www.wind.it/trasparenza-tariffaria>, e per le offerte destinate all'utenza *business*, mediante il collegamento dalla *home page* del sito *www.windtrebusiness.it* al link <https://www.windtrebusiness.it/trasparenza>.

Dall'esame delle informazioni riportate nelle richiamate pagine "*trasparenza tariffaria*" delle offerte a marchio "WIND" è emerso che:

- i) l'elenco delle offerte vigenti non più sottoscrivibili risultava del tutto omesso nella pagina "*trasparenza tariffaria*" dedicata a privati e professionisti, mentre non aveva immediata evidenza nella pagina "*trasparenza tariffaria*" destinata all'utenza *business* (ove occorre cliccare su apposito *link* genericamente denominato "*trasparenza tariffaria WIND Business*");
- ii) con riguardo alle singole offerte sottoscrivibili, elencate nella pagina "*trasparenza tariffaria*" destinata a privati e professionisti, non erano accessibili i prospetti informativi di tutte le opzioni e promozioni indicate (mancando il relativo collegamento ipertestuale o essendo inaccessibile la pagina di destinazione);
- iii) i costi di disattivazione/recesso delle offerte da rete fissa indicati nelle tabelle riportate alla pagina "*trasparenza tariffaria*" dedicata a privati e professionisti non risultavano illustrati con la dovuta chiarezza, atteso che le predette tabelle non sono risultate di facile consultazione, a eccezione che per gli importi, in quanto le specifiche ivi riportate erano illeggibili; inoltre non è risultato sufficientemente chiaro se tali costi fossero riferiti solo alle utenze domestiche o anche ai piani tariffari sottoscrivibili per fisso con partita IVA, atteso che le informazioni in merito venivano riportate sotto la sezione "*Piani Tariffari Sottoscrivibili per la linea fissa di casa*", ma recavano riferimenti anche alla durata del vincolo contrattuale per partite IVA;
- iv) i costi di attivazione e di disattivazione/recesso delle offerte da linea mobile destinate a utenti privati e professionisti, nonché delle offerte (fisso e mobile) destinate all'utenza *business*, erano presenti unicamente all'interno dei singoli schemi grafici di ciascuna offerta. All'interno degli schemi grafici, peraltro, i costi di disattivazione/recesso non venivano riportati sempre in modo completo (come riscontrato, per le offerte da linea mobile dedicate a privati e partite IVA, da un confronto con le informazioni reperibili nelle pagine del sito descrittive delle singole offerte) o comunque non erano illustrati con la dovuta chiarezza laddove - come riscontrato per i prospetti tariffari delle offerte da linea fissa *business* - venivano indicati più valori senza chiarire se si tratti di un *range* minimo e massimo e senza specificare le condizioni per la quantificazione e l'addebito del costo all'utente;
- v) risultava del tutto omessa, sia nelle due pagine "*Trasparenza tariffaria*", sia all'interno degli schemi grafici, la descrizione sintetica delle modalità di calcolo dei costi in argomento e di tutti gli elementi che li compongono;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- vi) infine, il collegamento ipertestuale alle informazioni di cui all'allegato 5 del *Codice* non era presente alla pagina "*Trasparenza tariffaria*" dedicata all'utenza *business*.

Inoltre, dalle verifiche di ufficio svolte mediante consultazione della pagina del sito web *www.tre.it*, relativa alla "*Trasparenza tariffaria*" delle offerte vigenti a marchio "3", destinate a consumatori e utenti è emerso quanto segue:

- i) la pagina "*Trasparenza tariffaria*" non è risultata immediatamente accessibile dalla *home page* del sito web *www.tre.it*, in quanto, per visualizzare il relativo collegamento, è necessario cliccare sulla freccia in calce alla *home page*;
- ii) le informazioni presenti alla pagina "*Trasparenza tariffaria*" risultavano incomplete, non riportando né le condizioni contrattuali applicabili né il *link* alle informazioni di cui all'allegato 5 del *Codice*;
- iii) non erano presenti gli schemi grafici tabellari delle offerte di rete mobile sottoscrivibili dai professionisti;
- iv) le informazioni sull'esistenza di costi di attivazione e di disattivazione/recesso risultavano visualizzabili solo consultando, per ciascuna offerta, lo schema grafico tabellare contenente il dettaglio delle condizioni economiche e, comunque, difettavano della necessaria chiarezza laddove, all'interno dei singoli prospetti, venivano indicati più valori senza chiarire se si tratti di un *range* minimo e massimo e senza specificare le condizioni per la quantificazione e l'addebito del costo all'utente. In ogni caso, infine, non risultava presente (neanche all'interno degli schemi grafici) la specifica indicazione delle modalità di calcolo dei costi in questione e di tutti gli elementi che li compongono.

Inoltre, considerato che, a partire dal 2017, sono pervenute diverse segnalazioni degli utenti, inerenti all'applicazione, da parte della Società WIND Tre S.p.A., di costi di incasso di fatture e bollette telefoniche per servizi di comunicazione elettronica a marchio "WIND" e a marchio "3", in data 28 e 30 marzo 2018, sono state svolte verifiche di ufficio mediante consultazione dei siti web *www.wind.it* e *www.tre.it*, che hanno evidenziato quanto segue.

Con riferimento al marchio "WIND":

- le condizioni generali di contratto dei servizi di comunicazione elettronica, per privati e professionisti, relative alla telefonia fissa (articolo 11.1) e mobile (articolo 5.4) nonché le condizioni generali di contratto relative all'utenza *business* (articolo 5.4) prevedevano l'addebito da parte della Società WIND Tre S.p.A., di "costi di incasso comunicati di volta in volta nel proprio sito";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- le uniche informazioni presenti sul sito *web* aziendale *www.wind.it* in ordine alla quantificazione dei costi di incasso erano reperibili, per utenti privati e professionisti, alla pagina “*Wind Informa*”, accessibile dal *link* presente in calce alla *home page* del sito aziendale e fornite nell’ambito di due comunicazioni di modifica delle condizioni generali di contratto (rispettivamente per telefonia fissa e mobile), decorrenti dal mese di giugno 2017. All’interno delle richiamate comunicazioni, risultava, infatti, presente la seguente dicitura “[*I*]a informiamo inoltre che, sempre a partire dal prossimo conto telefonico, le sarà addebitato un importo pari a 0,73 euro per i costi di incasso sostenuti da Wind”;
- in merito alla quantificazione dei costi di incasso per utenti *business*, dal *link* “*Avvisi*”, presente in calce alla *home page* del sito *www.windbusiness.it*, si accede a una pagina che riporta, tra l’altro, un’icona dedicata alle modifiche delle condizioni generali di contratto; cliccando sulla stessa è stata rinvenuta una comunicazione di modifica delle condizioni generali di contratto per i servizi da rete fissa e mobile, decorrente dal mese di ottobre 2017 ove, tra l’altro, si riportava la seguente dicitura “[*a*] partire dal prossimo conto telefonico, le sarà addebitato un importo pari a 0,60 euro (IVA esclusa) per i costi di incasso sostenuti da Wind Tre. I clienti riceveranno il primo addebito sul conto telefonico di ottobre e/o di novembre, secondo il ciclo di fatturazione di appartenenza”.

Con riferimento al marchio “3”:

- le condizioni generali di contratto dei servizi di telefonia fissa, prevedevano (articolo 11.1) l’addebito da parte della Società WIND Tre S.p.A., di “*costi di incasso comunicati di volta in volta nel proprio sito*”. Le condizioni generali di contratto relative ai servizi di telefonia mobile per persone fisiche e per le persone giuridiche/ditte individuali non facevano cenno all’esistenza dei suddetti costi di incasso che, tuttavia, risultano addebitati agli utenti segnalanti;
- non risultava, inoltre, sul sito alcuna comunicazione inerente alla quantificazione dei costi di incasso né di carattere generale né nell’ambito della descrizione delle offerte da rete fissa e mobile.

Considerato che, in applicazione dell’articolo 71, comma 1, del Codice, con la delibera n. 252/16/CONS l’Autorità ha inteso adottare specifici obblighi di trasparenza e pubblicità finalizzati ad assicurare a consumatori e utenti un accesso agevole a informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai costi e alle condizioni di accesso e di uso dei servizi di comunicazione elettronica, all’esito dell’attività preistruttoria si è rilevato che la società WIND Tre S.p.A. non ha fornito a consumatori e utenti tutte le informazioni prescritte dall’articolo 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS, secondo il dettaglio e con l’evidenza grafica prescritte, in relazione a entrambi i *brand*, con l’effetto di non assicurare la piena e completa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

conoscenza e comparabilità delle condizioni contrattuali ed economiche di ciascuna offerta.

Infine, per quanto riguarda i costi di incasso, si è rilevato che, tanto con riferimento alle offerte a marchio “WIND”, tanto con riferimento alle offerte a marchio “3”, la Società, nelle pagine descrittive delle offerte dei servizi da rete fissa e mobile, e con riferimento a ciascun segmento di clientela, non ha fornito alcuna informativa in merito all’esistenza e all’ammontare di questi costi non permettendo, di conseguenza, agli utenti di avere piena ed esatta conoscenza dell’effettivo costo dei servizi. Le uniche informazioni presenti sul sito *web* istituzionale della Società relativamente alla quantificazione dei costi di incasso per il *brand* “WIND”, sono state, infatti, fornite nell’ambito di comunicazioni strettamente afferenti alle richiamate modifiche contrattuali (risalenti, a giugno 2017, per privati e professionisti e ad ottobre 2017, per l’utenza *business*). Il sito *www.tre.it*, invece, non riportava alcuna informazione in merito alla quantificazione dei costi in questione per le offerte a marchio “3”.

Tanto premesso, con atto di contestazione n. 9/18/DTC, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione, tanto per il *brand* “WIND” tanto per il *brand* “3”, degli oneri di trasparenza tariffaria previsti dal combinato disposto degli articoli 71, comma 1, del *Codice* e 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS nonché per la violazione, tanto per il *brand* “WIND” tanto per il *brand* “3” degli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del *Codice*, in combinato disposto con l’articolo 3, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS, in relazione alle omissioni informative riscontrate in ordine ai costi di incasso, condotte tutte sanzionabili ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del medesimo *Codice*.

2. Deduzioni della società

La Società, con la propria memoria difensiva, ha preliminarmente richiamato gli interventi dell’Autorità susseguitisi nel tempo in tema di trasparenza delle condizioni economiche di offerta dei servizi di comunicazione elettronica, ricordando come, in un primo momento, l’Autorità sia intervenuta con delibera n. 331/09/CONS, attraverso l’accreditamento di un motore di calcolo, in gestione a soggetti terzi, per il confronto tariffario e, successivamente, in via diretta attraverso la gestione di un proprio motore di calcolo, al fine di assicurare la miglior tutela per l’utenza in materia di trasparenza e confronto delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica. Con delibera n. 181/15/CONS del 20 aprile 2015, è stata quindi avviata la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante “*Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica*” e in data 21 luglio 2016 è stata pubblicata la delibera n. 252/16/CONS. A seguito di tale delibera, nell’ambito degli incontri che si sono tenuti per concertare misure atte a dare piena, rapida e completa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

realizzazione del progetto relativo al “*Motore di Calcolo*”, WIND Tre (e, ante-fusione, le società WIND Telecomunicazioni S.p.A. e H3G S.p.A.) è stata coinvolta nei nuovi adempimenti posti a carico degli operatori e ha posto in essere molteplici attività che prevedevano il coinvolgimento di diversi dipartimenti aziendali. Al riguardo, WIND Tre ha rilevato che a oggi, nonostante stia continuando a fornire all'Autorità i dati per il funzionamento del motore di calcolo, sussiste una certa “*indeterminatezza*” in merito alla concreta realizzazione del progetto e alla sua effettiva operatività, tale da non consentire all’utenza di effettuare l’auspicata comparazione delle offerte dei diversi operatori nell’ambito dei servizi di telefonia e internet su rete fissa e mobile.

Tanto premesso, la Società ritiene che quanto ravvisato con la contestazione n. 9/18/DTC, per i profili relativi alla violazione degli oneri di trasparenza tariffaria previsti dal combinato disposto degli articoli 71, comma 1, del *Codice* e 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS, sia incolpevolmente dipeso dal susseguirsi dei ripetuti interventi di aggiornamento effettuati sui siti internet di “WIND” e “3” nel periodo di modifica del lasso temporale di rinnovo e di fatturazione, fissato nel mese solare a seguito degli adempimenti di legge e delle prescrizioni della stessa Autorità. Tali interventi manuali ripetuti hanno comportato modifiche successive e continuative dei siti internet, con possibili disallineamenti nell’aggiornamento dei contenuti e dei collegamenti ipertestuali, rendendo anche concreta la possibilità che vi sia stata contestualità tra le verifiche di ufficio svolte il 27 e 28 marzo 2018 e la temporanea inesattezza del contenuto, in corso di revisione.

A tale riguardo, la Società ha precisato, inoltre, che i siti internet di WIND Tre sono gestiti attraverso piattaforme tecnologiche che sfruttano sistemi di *caching* per memorizzare dati al fine di ottimizzare i tempi di caricamento e di visualizzazione delle pagine da parte degli utenti, nonché del traffico consumato dagli stessi nel ricaricare pagine già visitate. I sistemi di *caching* implicano un periodo di latenza degli aggiornamenti di contenuto che, sommati alla *cache* di memoria propria di ciascun *browser* internet, possono determinare la visualizzazione della pagina modificata in tempi differenti rispetto alla pubblicazione *online*. Pertanto la Società ritiene verosimile che le sessioni di navigazione all’origine della contestazione possano essere avvenute a cavallo dei molteplici aggiornamenti sopra richiamati e dei lanci commerciali, che hanno implicato interventi costanti sui siti internet.

WIND Tre ha, comunque, proposto delle misure di collaborazione atte a migliorare ulteriormente l’informativa e la trasparenza nei confronti dei clienti, indicando, in relazione a ciascun elemento di contestazione, le azioni avviate ora che il contesto fattuale non sembra più suscettibile di determinare nuove variazioni.

Quanto ai profili di contestazione riferiti alla pagina “*trasparenza tariffaria*” delle offerte vigenti a marchio “WIND”, la Società ha comunicato che:

- i) ha provveduto a ripristinare, nella pagina di Trasparenza Tariffaria del sito web www.wind.it la sezione dedicata alle offerte non più sottoscrivibili, mentre, alla pagina “*Trasparenza tariffaria*” destinata all’utenza *business*, per maggiore chiarezza e trasparenza è stato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

modificato il “naming” del link in precedenza denominato “*Trasparenza tariffaria Wind Business*”, che rimanda alla sezione dedicata alle offerte non più sottoscrivibili *Business* e sostituito con “*Wind Business - Offerte non più Sottoscrivibili*”.

- ii) Con riguardo alla rilevata inaccessibilità dei prospetti informativi di tutte le opzioni e promozioni indicate alla pagina “*trasparenza tariffaria*” destinata a privati e professionisti, la Società ha rappresentato che l’errato riferimento alle schede è dipeso dai ripetuti e contestuali, nonché straordinari, aggiornamenti dei siti commerciali a brand “*WIND*” e a brand “*3*”, correlati all’ottemperanza ai contenuti della legge n. 172/17, nonché alle variazioni necessarie per attuare il *repricing* di alcune offerte in conformità alle indicazioni fornite dall’Autorità nelle delibere n. 495/17/CONS e n. 496/17/CONS. Inoltre, ulteriori interventi si sono resi necessari a seguito: *i*) dell’intervento cautelare AGCM numero 27087 del 21 marzo 2018, al quale è stato dato adempimento con comunicazioni del 3 e del 27 aprile 2018; *ii*) della richiesta di informazioni dell’Agcom di verifica di conformità alle delibere Agcom sopra indicate, alla quale ha fatto seguito l’audizione del 6 aprile 2018; *iii*) della lettera di invito del Presidente Agcom recante prot. 0033027; *iv*) di interventi di trasparenza necessari a seguito della avvenuta riduzione dell’importo percentuale da 8,6% a 8,3%. Al riguardo, la Società ha ricordato che i clienti *consumer WIND Tre* impattati dalla manovra di rimodulazione sono stati 14,6 milioni, mentre il restante 50% della *Customer Base consumer* non è stato oggetto di rimodulazione (14,9 milioni di clienti), come non lo è stata l’intera *Customer Base WIND TRE Business*. Con riguardo alle singole offerte sottoscrivibili per l’utenza privata e per i professionisti, *WIND Tre* ha comunicato di avere effettuato un’attenta e puntuale disamina delle offerte elencate nella pagina “*Trasparenza tariffaria*” per rendere accessibili e consultabili al consumatore i prospetti informativi di tutte le opzioni e promozioni attive, eliminando e/o spostando i riferimenti ad opzioni, offerte e/o promozioni non più sottoscrivibili. Inoltre è stata svolta anche una generale attività di manutenzione del sito con i dovuti interventi atti a ripristinare i collegamenti ipertestuali che rimandano agli schemi grafici delle singole offerte e alle pagine di destinazione, laddove necessario, perché non più raggiungibili per meri disallineamenti tecnici.
- iii) In merito alla mancanza di chiarezza nell’illustrazione dei costi di disattivazione/recesso delle offerte da rete fissa indicati nelle tabelle riportate alla pagina “*Trasparenza tariffaria*” dedicata a privati e professionisti *WIND Tre* ha comunicato di aver sostituito le Tabelle sinottiche relative ai costi di disattivazione/recesso, pubblicando sul proprio sito (<https://www.wind.it/trasparenza-tariffaria/>) immagini ad



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- alta risoluzione perfettamente leggibili anche nelle specifiche e non unicamente negli importi, per garantire un' informativa chiara e completa al consumatore. La Società ha rappresentato, inoltre, di avere in corso una generale riorganizzazione del *layout* della pagina di trasparenza tariffaria, per ottimizzare e rendere più razionale la fruizione delle diverse sezioni e una più chiara e facile lettura dei relativi contenuti.
- iv) In merito a quanto riscontrato relativamente ai costi di attivazione e di disattivazione/recesso delle offerte da linea mobile destinate a privati e professionisti, nonché delle offerte (fisso e mobile) destinate all'utenza *business*, WIND Tre ha comunicato di avere avviato le attività di aggiornamento e miglioramento dell'impostazione grafica degli schemi, inserendo, nelle note, i riferimenti specifici relativi alla quantificazione e alle condizioni di addebito dei suddetti costi. Al riguardo, la Società, dopo aver evidenziato che gli schemi grafici tabellari sono redatti secondo lo schema riportato in allegato alla delibera n. 52/16/CONS e sono "*funzionali*" al Motore di calcolo, parte essenziale del servizio "*Confronta Offerte*" e che la compilazione degli stessi è rigidamente guidata e prescritta dal "*Vademecum*" adottato dalla stessa Autorità a corredo della delibera e dello "schema grafico", ed elaborato in esito a un apposito "tavolo tecnico" con le imprese, ha comunicato che per migliorare la trasparenza, superando le limitazioni intrinseche dello schema imposte dal funzionamento del Motore di calcolo, gli operatori nelle pagine di "*trasparenza tariffaria*" possono utilizzare unicamente il campo note del suddetto prospetto, nel quale dettagliare i singoli valori numerici. La Società ha, inoltre, comunicato l'imminente pubblicazione, alla pagina "*Trasparenza tariffaria*" di uno specifico *link* con il diretto rimando a una tabella riassuntiva dei costi di attivazione, disattivazione e recesso per ciascuna famiglia di offerte in formato PDF.
- v) Con riferimento all'omessa indicazione della descrizione sintetica delle modalità di calcolo dei costi in argomento e di tutti gli elementi che li compongono (assente sia nelle due pagine "*Trasparenza tariffaria*", sia all'interno degli schemi grafici) la Società, nel ricordare di aver comunicato all'Autorità, con apposita nota, la descrizione sintetica delle modalità di calcolo dei costi di disattivazione e di tutti gli elementi che li compongono, ha rappresentato di stare provvedendo a pubblicare alla pagina "*Trasparenza tariffaria*" dei siti "WIND" e "3" uno schema sintetico che riporti le informazioni e i dettagli richiesti in modo, per quanto possibile, chiaro e comprensibile per il cliente.
- vi) Infine, la Società ha informato di avere in corso il ripristino del collegamento ipertestuale alle informazioni di cui all'allegato 5 del *Codice*, che è risultato omesso alla pagina "*Trasparenza tariffaria*" dedicata all'utenza *business*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con riferimento, invece, alle risultanze emerse dalle verifiche di ufficio svolte in data 27 e 28 marzo 2018, mediante consultazione della pagina “*Trasparenza tariffaria*” delle offerte a marchio “3”, WIND Tre ha comunicato quanto segue.

- i) In ordine alla rilevata impossibilità di accedere immediatamente alla pagina “*Trasparenza tariffaria*” dalla *home page* del sito *web* *www.tre.it*, dovendo cliccare sulla freccia in calce alla pagina per visualizzare il relativo collegamento, la Società ha fatto presente che tale pagina è collocata nella medesima posizione della pagina pubblicata sul sito a marchio WIND e più precisamente nel c.d. “*footer*” del sito, ovvero la parte inferiore della struttura *web* in cui generalmente si posizionano i *link* di navigazione, collegamenti vari, *copyright*/licenze di utilizzo, *policy*, la legge sulla privacy ecc. Il “*footer*” è di solito chiaramente differenziato dal resto del sito, o cambiando il colore dello fondo o modificando la dimensione dei caratteri e può essere già “esplosivo” (come il caso del sito WIND) o espandibile attraverso un “*click*” (come il caso del sito “3”) a seconda dell’impostazione e progettazione grafica e del particolare *design* del sito. Nel caso del sito a brand “3”, il collegamento alla pagina di trasparenza tariffaria è dunque raggiungibile cliccando sulla freccia in calce alla *home page*; una diversa struttura grafica del “*footer*” potrà aver luogo solo nell’eventualità che si proceda a un “*restyling*” grafico e progettuale del sito.
- ii) La Società ha inoltre comunicato di aver aggiornato la pagina “*trasparenza tariffaria*” del sito a brand “3” creando i collegamenti alle condizioni contrattuali applicabili, sia alle informazioni di cui all’allegato 5 del *Codice*, e di avere reso visibile la sezione delle offerte di rete mobile sottoscrivibili dai professionisti che risultava omessa.
- iii) In merito a quanto segnalato relativamente ai costi di attivazione e di disattivazione/recesso e all’illustrazione delle relative modalità di calcolo, WIND Tre ha replicato, per il brand “3”, le difese già spiegate in relazione al medesimo rilievo formulato nell’atto di contestazione per il brand “WIND” e ha comunicato, anche in questo caso, l’intenzione di aggiornare gli schemi grafici inserendo nelle note i riferimenti specifici alla quantificazione di tali costi e alle condizioni di addebito, nonché di pubblicare sulla pagina “*Trasparenza tariffaria*” un *link* con il diretto rimando a una tabella riassuntiva dei costi di attivazione, disattivazione e recesso per ciascuna famiglia di offerte in formato PDF e uno schema sintetico che riporti le informazioni e i dettagli richiesti in ordine alle modalità di calcolo dei costi di disattivazione.

In merito alle contestate omissioni informative riscontrate in ordine all’esistenza e all’ammontare dei costi di incasso, tanto con riferimento alle offerte a marchio “WIND”, tanto con riferimento alle offerte a marchio “3”, WIND Tre ha confermato quanto già anticipato con apposita nota trasmessa all’Autorità dopo la notifica dell’atto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di contestazione, e cioè di aver pianificato l'abolizione di tali costi a carico della clientela interessata, che non riceverà più il relativo addebito a partire dalle fatture con data emissione luglio 2018.

La Società ha concluso chiedendo l'archiviazione della contestazione o, in via subordinata l'applicazione della sanzione prevista nel minimo edittale in virtù dell'opera svolta per adeguarsi tempestivamente a quanto contestato e l'applicazione di un'unica sanzione in applicazione del principio del "cumulo giuridico".

3. Valutazioni dell'Autorità

Prima di esaminare le giustificazioni addotte dalla Società è opportuno richiamare la *ratio* degli obblighi informativi previsti dagli articoli 70 e 71 del *Codice* che consiste nel garantire agli utenti il diritto di ottenere informazioni chiare, complete e trasparenti al fine di potersi orientare in un mercato fortemente concorrenziale e operare scelte consapevoli.

In questa prospettiva, la diffusione delle informazioni tariffarie secondo determinate modalità, disciplinate dalla normativa vigente è finalizzata a favorire al massimo la comparabilità tra le diverse offerte mediante la piena conoscenza delle condizioni giuridiche ed economiche dei singoli servizi offerti dai diversi operatori presenti nel medesimo mercato.

L'Autorità, in base all'espresso potere conferitole dalle richiamate disposizioni del *Codice*, è intervenuta in più occasioni per regolamentare la disciplina di dettaglio che gli operatori devono seguire allo scopo di dare piena attuazione alle tutele predisposte in via generale dalla normativa di rango primario. È il caso della delibera n. 96/07/CONS, come successivamente sostituita dalla delibera n. 252/16/CONS, con cui sono stati fissati chiari principi in materia di trasparenza tariffaria, atti a far sì che gli utenti possano apprendere, attraverso canali informativi differenziati, le condizioni delle diverse offerte proposte dagli operatori medesimi e usufruire, pertanto, di dati di confronto completi ed accurati in modo da esercitare con piena consapevolezza la scelta dell'offerta ritenuta più conveniente per il proprio profilo di consumo. In questo contesto, accanto all'obbligo di carattere generale, sancito dall'articolo 3 della delibera n. 252/16/CONS, di formulare condizioni economiche trasparenti, che evidenzino tutte le voci che compongono l'effettivo costo dei servizi di comunicazione elettronica, assumono particolare rilevanza le prescrizioni dettate dall'articolo 4, comma 1, della richiamata delibera n. 252/16/CONS. La norma in parola fissa, infatti, specifici obblighi di trasparenza e pubblicazione delle informazioni relative alle offerte tariffarie che ciascun operatore è tenuto a rendere in un'apposita sezione del proprio sito *web*, specificamente denominata "*trasparenza tariffaria*", accessibile dalla *home page*. In particolare, la norma prescrive che tali informazioni comprendano, "almeno": (a) le condizioni contrattuali applicabili; (b) uno schema grafico in forma tabellare che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mostri in dettaglio tutte le condizioni economiche dell'offerta (corrispondente al prospetto informativo destinato all'alimentazione del motore di calcolo di cui al successivo articolo 5, e da redigersi secondo il modello allegato alla delibera stessa); (c) l'indicazione degli eventuali costi di attivazione e disattivazione/recesso corredati dalla sintetica descrizione delle relative modalità di calcolo e di tutti gli elementi che li compongono, nonché (d) il richiamo espresso, attraverso collegamento ipertestuale, alla pagina contenente le ulteriori informazioni di cui all'allegato 5 del *Codice*.

Aggiornando e arricchendo gli oneri informativi già prescritti dalla previgente disciplina regolamentare, dunque, l'articolo 4, comma 1, della delibera in discorso elenca le informazioni minime che gli operatori devono rendere disponibili, in modo chiaro e sintetico, per ciascuna offerta vigente destinata alla propria clientela, assicurandone l'immediata accessibilità, alla pagina "*Trasparenza tariffaria*". In particolare, costituisce una novità rispetto al quadro regolamentare preesistente l'obbligo di prevedere una specifica informativa inerente ai costi di attivazione e di disattivazione/recesso (articolo 4, comma 1, lett. c). Attesa la rilevanza che la conoscenza di tali costi riveste ai fini delle scelte degli utenti tra le diverse offerte sul mercato, la norma richiede che essi, unitamente alla loro composizione e alle relative modalità di calcolo, trovino specifica e immediata evidenza nella pagina "*Trasparenza tariffaria*", indipendentemente, dunque, dal fatto che il loro ammontare sia reperibile anche nell'ambito dei prospetti informativi. L'articolo 4, comma 1, lett. c), infatti, introducendo un adempimento ulteriore e autonomo rispetto all'obbligo di pubblicazione dei prospetti -prescritto, invece, nella lettera b) del medesimo articolo- ha evidentemente inteso assicurare un'agevole reperibilità di tali informazioni all'interno della pagina, senza che sia necessario consultare di volta in volta i singoli schemi grafici, fornendo al contempo una informativa esaustiva che includa anche l'indicazione della composizione di tali costi e delle relative modalità di calcolo.

In base al quadro normativo appena descritto, dunque, è agevole ritenere che l'omissione delle informazioni richieste, con il grado di dettaglio e l'evidenza grafica previste dall'articolo 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS, non solo contrasta con il dato letterale della norma, ma ha l'effetto di frustrare la finalità dell'articolo 71, comma 1 del *Codice*, di permettere agli utenti un accesso agevole ad informazioni trasparenti, comparabili, adeguate ed aggiornate in merito ai costi e alle condizioni di accesso e di uso dei servizi di comunicazione elettronica.

Alla luce di tale ricostruzione giuridica, si ritiene di confermare quanto emerso in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, in quanto la Società non ha fornito giustificazioni idonee a escludere la propria responsabilità in merito alle omissioni informative riscontrate sulle pagine *web* dedicate alla "*trasparenza tariffaria*" delle offerte *consumer* e *business*, per ciascuno dei brand "WIND" e "3".

In particolare, non sono condivisibili le argomentazioni spese nelle memoria difensiva che fanno leva su possibili disallineamenti informatici causati dai frequenti aggiornamenti dei siti commerciali, legati alla modifica della periodicità di rinnovo delle offerte e alle successive operazioni di *repricing* che si sono susseguiti nell'arco



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di tempo in cui si collocano anche le verifiche di ufficio poste a fondamento della contestazione. Le circostanze appena richiamate potrebbero, eventualmente, giustificare come occasionale e temporanea, unicamente la rilevata inaccessibilità di taluni prospetti informativi relativi a offerte a brand “WIND” dedicate alla clientela *consumer*, come, d'altronde, pare enfatizzare lo stesso operatore, ma non appaiono idonee a spiegare gli ulteriori profili di non conformità delle pagine *web* dei siti alle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS: l'omissione delle offerte non sottoscrivibili, l'illeggibilità delle tabelle pubblicate relative ai costi disattivazione, l'assenza del *link* alla pagina contenente le informazioni di cui all'allegato 5 del *Codice*, l'omissione dei prospetti delle offerte da rete mobile a brand “3” sottoscrivibili dai professionisti sono, ad esempio, aspetti non ricollegabili ai ripetuti aggiornamenti delle offerte (e dunque dei prospetti). D'altro canto, l'operatore non ha prodotto prove documentali atte a dimostrare la mera occasionalità delle omissioni riscontrate in sede preistruttoria.

In merito a quanto riscontrato nell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio relativamente ai costi di attivazione e di disattivazione/recesso delle offerte “WIND” da linea mobile destinate a privati e professionisti e delle offerte “WIND *business*” e “3”, giova precisare che la condotta contestata è legata alla mancanza, alle pagine dedicate alla trasparenza tariffaria dei siti aziendali, delle informazioni prescritte dall'articolo 4, comma 1, lett. c) della delibera n. 252/16/CONS, in ordine ai costi di attivazione, disattivazione e recesso, con indicazione delle relative modalità di calcolo e di tutti gli elementi che li compongono. Tale omissione, infatti, non ha permesso agli utenti di conoscere con la dovuta immediatezza l'esistenza di tali costi, onerandoli a tal fine - in contrasto con le già evidenziate finalità della norma - a visualizzare necessariamente i dati riportati nei singoli schemi grafici. Di conseguenza, al fine di verificare se le informazioni prescritte dall'articolo 4, comma 1, lett. c), per quanto omesse nelle pagine “*Trasparenza tariffaria*” dei siti web della Società, fossero almeno reperibili all'interno dei prospetti, le verifiche di ufficio sono state estese anche al contenuto delle schede grafiche, appurando che le informazioni ivi riportate comunque risultavano inidonee a chiarire le condizioni di quantificazione e di addebito di tali costi in relazione a ciascuna offerta e a illustrare le relative modalità di calcolo. Al riguardo, la Società ha evidenziato, in sua difesa, di essersi attenuta, nella compilazione dei prospetti, al modello adottato dall'Autorità e allegato alla delibera, sottolineando la rigidità delle regole di compilazione delle schede. Sul punto, tuttavia, è agevole replicare che se, da un lato, i prospetti informativi, proprio per il loro carattere sintetico e schematico, devono riportare necessariamente solo dei valori numerici, dall'altro, ciò non esclude che le informazioni ivi riportate possano essere rese maggiormente intellegibili con apposite note illustrative. Il rilievo mosso nell'atto di contestazione nasce, dunque, nello specifico, dalla costatazione – non smentita dalla Società - che in mancanza dell'informativa prescritta dall'articolo 4, comma 1, lett. c) della delibera n. 252/16/CONS, l'omissione di informazioni aggiuntive nei prospetti tariffari ha determinato l'inidoneità delle sole schede grafiche ad assicurare una chiara



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e completa informativa agli utenti in ordine ai costi di attivazione, disattivazione e recesso applicati dalla Società tanto per il brand “WIND” che per il brand “3”.

Infine, in merito rilievo formulato nell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, riguardante la non immediata accessibilità, dalla *home page* del sito *www.tre.it*, del collegamento alla pagina “*trasparenza tariffaria*”, WIND Tre ha obiettato che il *link* in parola sarebbe correttamente collocato in *home page* e che la non immediata visualizzazione è legata alla struttura grafica del *footer* che ospita il *link*, progettato per essere espandibile attraverso un “*click*”. Al riguardo è agevole replicare che la scelta di collocare il *link* in un *footer* così strutturato non risponde allo spirito della prescrizione normativa, in quanto non agevola l’accesso alla pagina “*trasparenza tariffaria*” che, in tal modo, non riceve adeguata visibilità.

Occorre considerare, unicamente ai fini della quantificazione della sanzione, che la Società, dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio, ed in ragione delle risultanze emerse in fase pre-istruttoria, si è adoperata per migliorare la trasparenza e superare i rilievi formulati nell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, adottando le misure dettagliatamente indicate nella memoria difensiva che vertono, per entrambi i *brand*, sia sull’integrazione dei contenuti delle pagine dedicate alla “*trasparenza tariffaria*”, sia sull’aggiornamento del campo note degli schemi grafici. Di contro, la Società ha comunicato di non avere avviato specifici interventi correttivi diretti a dare immediata visibilità, nella *home page* del sito “3”, al collegamento alla pagina “*trasparenza tariffaria*”, non avendo programmato né di modificare l’attuale struttura del *footer* né di riposizionare il *collegamento in parola* in altra area della *home page*.

Quanto all’ulteriore contestazione relativa alle carenze informative riscontrate, sui siti *web* relativi ad entrambi i *brand*, circa l’esistenza e l’ammontare dei costi di incasso, la Società non ha svolto specifiche argomentazioni difensive nel merito ma ha provveduto ad adoperarsi per porre fine alle violazioni contestate, eliminando del tutto tali voci di costo.

In merito, si ricorda che in fase di avvio è stato accertato che la Società ha del tutto omesso, nelle pagine descrittive delle proprie offerte, le informazioni circa l’esistenza e l’ammontare dei costi di incasso applicati in fase di bollettazione e fatturazione dei propri servizi destinati a consumatori ed utenti. Al riguardo, si osserva che costituisce ormai *ius receptum*, in tema di contratti per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, il principio per cui la pubblicazione di condizioni contrattuali ed economiche chiare, trasparenti ed aggiornate, idonee ad illustrare in modo comparabile le voci che compongono l’effettivo costo dei servizi cui aderiscono, sia strumentale a garantire agli utenti il diritto, e dunque la libertà, di scegliere l’operatore e l’offerta di servizi più convenienti.

Come emerge dalle evidenze istruttorie acquisite e dalle segnalazioni degli utenti, le informazioni incomplete e frammentarie fornite da WIND Tre in merito ai costi di incasso (contenute nell’ambito delle condizioni generali di contratto o negli avvisi sulle modifiche contrattuali adottate), sono risultate del tutto inidonee e insufficienti a garantire agli utenti la conoscenza circa l’esistenza e l’ammontare di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tale voce di costo, in violazione degli obblighi informativi e di trasparenza sanciti dagli articoli 70 e 71 del *Codice*, con l'effetto di limitare la libertà contrattuale di consumatori e utenti.

Da ultimo, la richiesta di applicazione del cumulo giuridico in luogo del cumulo materiale delle violazioni contestate, non può essere accolta.

Si richiama, in merito, l'articolo 8 della legge 689/81, in materia di concorso di illeciti amministrativi, in base al quale il principio del cumulo giuridico è ammesso soltanto nel caso di concorso formale di violazioni ossia nel caso di illeciti commessi con un'unica azione od omissione, (comma 1), e nel caso di continuazione nell'illecito amministrativo (comma 2), ma, in questa seconda ipotesi, solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Invece, in presenza di violazioni plurime riconducibili a una pluralità di azioni od omissioni, si configura la diversa ipotesi del concorso materiale di illeciti amministrativi.

Come specificato nelle Linee guida emanate dall'Autorità con delibera n. 265/15/CONS, in presenza di molteplici violazioni, *“per considerare un comportamento come unico, deve ricorrere il duplice requisito delle contestualità degli atti e della unicità del fine o dell'effetto”*.

Nella fattispecie in esame e nel silenzio dell'operatore in ordine ad eventuali ragioni fattuali o giuridiche a supporto della richiesta, non sussistono elementi sufficienti a qualificare la condotta come unica, né con riferimento alle riscontrate violazioni in materia di trasparenza tariffaria, né rispetto alle omesse informative sui costi di incasso.

È infatti possibile, in primo luogo, riscontrare, due autonome violazioni della disciplina regolamentare in materia di trasparenza tariffaria, una riferibile alle offerte a marchio “WIND” e una relativa alle offerte a marchio “3”. Le differenze ontologiche che caratterizzano le pagine “trasparenza tariffaria” di ciascun *brand* (collocate in due diversi siti web, e ciascuna caratterizzata da una strutturazione autonoma e afferente a distinte offerte e *cluster* di clientela) e le differenze nelle omissioni riscontrate (relative, per ciascun marchio, a distinti contenuti informativi prescritti dall'articolo 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS), impediscono di profilare una preordinazione a un unico obiettivo o un'unicità dell'effetto, ma piuttosto consentono di individuare l'esistenza di due condotte giuridicamente distinte, caratterizzate da autonomia strutturale e ciascuna idonea a produrre autonomi effetti lesivi degli interessi coinvolti.

Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alle riscontrate omissioni informative in merito all'applicazione dei costi di incasso, atteso che anche in tal caso, hanno impattato su offerte afferenti a due distinti *brand* e dunque su diversi *cluster* di utenti, in guisa tale da avere una propria autonomia strutturale e autonoma capacità offensiva.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 58.000,00 ad euro 1.160.000,00 ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-*bis*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per l'accertata violazione delle norme in materia di trasparenza tariffaria, rispettivamente per il *brand* "WIND" e per il *brand* "3", nella misura del minimo edittale e, per la violazione riscontrata in ordine alla trasparenza della comunicazione dei costi di incasso, rispettivamente per il *brand* "WIND" e per il *brand* "3", nella misura del doppio del minimo edittale, per un totale di euro 348.000,00 (*trecentoquarantottomila/00*) e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La Società, omettendo di fornire, nelle sezioni "Trasparenza tariffaria" dei propri siti *web* istituzionali tutte le informazioni prescritte dall'articolo 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS con il grado di dettaglio e l'evidenza grafica richieste dalla norma, non ha assicurato a consumatori e utenti la piena e completa conoscenza di informazioni contrattuali ed economiche rilevanti attinenti alle proprie offerte, penalizzando, altresì, la comparabilità con le offerte degli altri operatori a detrimento della concorrenzialità del mercato e della libertà di scelta degli utenti. Tuttavia, il difetto di trasparenza è stato sanato con gli interventi successivi alla contestazione. Sotto questo profilo la gravità della violazione può ritenersi di media entità e breve durata.

Quanto alle omissioni informative, nelle pagine descrittive delle offerte, circa l'esistenza e l'ammontare dei costi di incasso applicati, per ciascun *brand*, in fase di fatturazione, si rileva che la Società non ha formulato condizioni economiche trasparenti, idonee a consentire a consumatori e utenti di conoscere tutte le voci che compongono l'effettivo costo dei propri servizi di comunicazione elettronica e dunque di effettuare scelte consapevoli, al momento dell'adesione contrattuale. Sotto il profilo del danno cagionato agli utenti, si osserva, inoltre, che la mancanza di una chiara informativa in ordine ai costi di incasso nell'ambito della descrizione delle offerte ha determinato che gli utenti hanno dovuto sostenere un costo fisso e ricorrente di cui non avevano consapevolezza, così subendo anche un notevole pregiudizio economico, cui corrisponde un rilevante vantaggio economico per la Società, atteso che tali costi sono praticati per entrambi i marchi, sia per le utenze *consumer* che per le utenze *business*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tale voce di costo, tuttavia, è stata eliminata a partire dal mese di luglio 2018. Relativamente a tale seconda violazione la gravità può essere ritenuta di rilevante entità e di breve durata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*, ha prestato piena collaborazione nella fase istruttoria e si è fattivamente adoperata per migliorare l'informativa e la trasparenza nei confronti degli utenti, comunicando di aver adottato dettagliate misure volte a superare le omissioni informative riscontrate nelle pagine "Trasparenza tariffaria" di entrambi i brand. Tuttavia, la Società non ha avviato o programmato specifici interventi correttivi diretti a dare immediata visibilità, nella *home page* del sito "3", al collegamento alla pagina "Trasparenza tariffaria".

Per quanto riguarda i costi di incasso, la Società ha comunicato di aver pianificato l'abolizione di tali costi a carico della clientela interessata, non limitandosi, dunque, a cessare delle violazioni riscontrate sotto il profilo della trasparenza informativa, ma adoperandosi per rimuovere, per il futuro, una voce di costo precedentemente applicata agli utenti.

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi imposti agli operatori dalla delibera n. 252/16/CONS in attuazione dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2017, pari a 6.182 mln di euro, si ritiene congrua e proporzionata l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che la società WIND Tre S.p.A., codice fiscale: 02517580920, con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 1, 20090–Trezzano sul Naviglio (MI), ha violato l'articolo 71, comma 1, del Codice, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS nonché gli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del *Codice*, in combinato disposto con l'articolo 3, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS, rispettivamente per il marchio “WIND” e per il marchio “3”, condotte sanzionabili ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

ORDINA

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 348.000,00 (trecentoquarantottomila/00) per la violazione degli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con gli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la predetta Società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamento in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 348.000,00 (trecentoquarantottomila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, con delibera n. /18/CONS*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 451/18/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci